



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il sottoscritto Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza protocollo n.265 in data 16/03/2021, della Soc. R.F.I. S.p.A. – Ufficio Territoriale di Padova, nella quale viene richiesta l'emissione di un provvedimento per la regolamentazione della viabilità in via dell'Azoto – area portuale di Marghera - Comune di Venezia, in occasione dei lavori di realizzazione dello scavo per il nuovo allaccio idrico, programmati dal 12 al 30 aprile 2021, ed appaltati all'Impresa Silvio Pierobon S.r.l. di Belluno;

VISTA: la nota protocollo n.1879 in data 04/02/2021, con cui l'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. ha autorizzato l'attività di che trattasi, ai fini demaniali marittimi e per quanto di competenza, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nelle note prot. AdSP MAS 3945/2018 e 11720/2019;

VISTE: le proprie Ordinanze n.15/84 in data 26/03/1984 e ss.mm./ii. e n.81/2007 in data 16/07/2007 e ss.mm./ii., con le quali sono state emanate le norme che disciplinano l'accesso in porto, la circolazione e la sosta dei veicoli nell'area portuale di Marghera;

VISTI: l'art. 6 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada", nonché il D.M. 10 luglio 2002 ed il D.M. 22 dicembre 2010;

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima).

RENDE NOTO

che dal 12 aprile 2021 al 30 aprile 2021, dalle ore 07:30 alle ore 17:00, l'Impresa Silvio Pierobon s.r.l. di Belluno eseguirà, per conto della Soc. R.F.I. S.p.A., lavori di realizzazione dello scavo per il nuovo allaccio idrico in attraversamento di via del Commercio e del pozzetto di alloggio di un idrante soprasuolo in via dell'Azoto - area portuale di Marghera - nel Comune di Venezia.

ORDINA

Articolo 1

Nell'arco temporale di cui al "rende noto", la viabilità lungo **via dell'Azoto** - area portuale di Marghera - nel Comune di Venezia, subirà una temporanea modifica con restringimento della carreggiata a senso unico di marcia nel tratto di strada evidenziato nello stralcio planimetrico allegato 1 alla presente Ordinanza.

A partire dalle 48 ore precedenti l'inizio dell'attività di che trattasi, nel suddetto tratto stradale, è vietata la sosta dei veicoli, con eventuale rimozione coatta degli stessi, ad esclusione di quelli impiegati dalla ditta esecutrice dei lavori, delle Forze di Polizia/Pubblica Sicurezza e di Soccorso.

Articolo 2

La Società istante, ovvero l'Impresa appaltante, responsabile dei lavori di che trattasi, dovrà rispettare le seguenti condizioni/prescrizioni, oltre a quelle dettate dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S. con la nota in premessa richiamata che qui si richiamano integralmente:

1. Munirsi di ogni autorizzazione/permesso/nulla osta previsto dalla normativa vigente, il cui rilascio sia eventualmente demandato alle competenze di altre/i Autorità/Amministrazioni/Enti;
2. Ottemperare alle previsioni normative e regolamentari vigenti adottate dal Governo e dalla Regione Veneto a riguardo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
3. Posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi attività, idonea segnaletica temporanea in ottemperanza alla normativa vigente, con particolare riguardo al disciplinare tecnico allegato al D.M. 10 luglio 2002;
4. Oscurare i segnali preesistenti, contrastanti con la segnaletica da apporre temporaneamente, al fine di non generare equivoci;
5. Mantenere la segnaletica temporanea per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
6. Predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di soccorso e di servizio;
7. Garantire all'occorrenza la presenza di movieri - debitamente attrezzati - che assicurino lo svolgimento regolare del traffico in sicurezza;
8. Al termine degli interventi in questione, provvedere alla pulizia della carreggiata ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 6, comma 14, del Decreto Legislativo n. 285/92 e ss.mm./ii in premessa richiamato.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua emanazione mediante pubblicazione nell'apposita sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, lì (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero PEZZARI
(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative)

AREA DI CANTIERE IN VIA DELL'AZOTO – AREA PORTUALE DI MARGHERA

